



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E
SEMPLIFICAZIONE
IL DIRIGENTE

Via Vincenzo Verrastro, 4- 85100 Potenza
Tel. 0971/668220/ Fax 668218
vito.marsico@regione.basilicata.it

Potenza, 17/12/2015

Protocollo n. 863844/MAL

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali

E, p.c.

Al Presidente della Regione

Agli Assessori della Giunta Regionale

LORO SEDI

Circolare n. 3/2015

OGGETTO: Prevenzione dei fenomeni corruttivi nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli Uffici regionali. Indicazioni.

Con l'intento di implementare nell'ambito del contesto organizzativo di riferimento un sistema organico di prevenzione della corruzione che garantisca l'attuazione coordinata delle strategie elaborate in materia a livello nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata per il periodo 2015 - 2017, approvato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, legge n. 190/2012 - con D.G.R. n. 1114/2015, ha previsto misure obbligatorie di contrasto ai fenomeni di *mala gestio*.

Per questo motivo è stata opportunamente definita l'emanazione di direttive interne volte a guidare l'Amministrazione *de qua* nell'attuazione della normativa, adeguando in tal modo le procedure e conformando la condotta dei dipendenti regionali agli obblighi di legge.

Ciò premesso, si fornisce la seguente circolare che, come si vedrà, dà indicazioni in ordine ad alcuni aspetti organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti in tema di anticorruzione.

Più nel dettaglio, l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.¹ introduce un'articolata previsione volta a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi nelle circostanze che qui si riportano:

- all'atto della formazione delle commissioni di concorso o di gara;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni/servizi/forniture ed all'attribuzione di ausili finanziari in genere o di vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privati.

Detta norma stabilisce che i pubblici dipendenti che abbiano riportato una sentenza di condanna², anche non passata in giudicato, per i reati disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione):

¹ Articolo inserito ex art. 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190.



REGIONE BASILICATA

"a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere."

In particolare, detta disposizione integra le leggi ed i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

La previsione normativa in esame, dunque, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di responsabilità in riferimento agli Uffici considerati, in virtù di quanto previsto *ex lege*, a più elevato rischio di corruzione³.

A tal fine, con precipuo riferimento alle lettere a) e c) dell'articolo *de quo*, prima di procedere alla nomina o alla proposta di nomina dei componenti delle predette commissioni, è necessario che il Responsabile *p.t.* della struttura regionale cui compete provvedere alla costituzione della commissione acquisisca, da parte dei componenti indicati per la funzione, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Dette dichiarazioni sostitutive di certificazione dovranno, di volta in volta, essere trasmesse all'attenzione dello scrivente affinché sia favorita successiva attività di controllo (anche a campione) a cadenza periodica.

Peraltro, dell'acquisizione di apposita dichiarazione circa l'insussistenza di precedenti penali dovrà essere fatta espressa menzione nel provvedimento amministrativo di costituzione della commissione stessa⁴.

È chiaro che, ricorrendo la richiamata condizione ostativa, l'incarico non potrà essere conferito.

Si sottolinea che, in caso di violazione di tale specifica previsione di inconfiribilità, l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013.

Trovano di conseguenza applicazione le sanzioni di cui al successivo art. 18 del succitato Decreto attuativo n. 39/2013.

Qualora, invece, la situazione di inconfiribilità si appalesi nel corso del rapporto o, comunque, successivamente al conferimento, il Responsabile *per la Prevenzione della Corruzione* effettuerà le contestazioni nei confronti dell'interessato ai fini della conseguente rimozione dello stesso dall'incarico conferito.

Opportuno a tale riguardo che, allo scopo di evitare l'invalidazione degli atti del collegio, la dichiarazione sia comunque rinnovata all'atto di insediamento della commissione qualora intercorra un lungo lasso di tempo tra la data del conferimento e l'effettiva assunzione dell'incarico.

² Ivi inclusi i casi di patteggiamento della pena (ex artt. 444 e ss. del Codice di Procedura Penale).

³ Art. 1, comma 16, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. *aree di rischio comuni ed obbligatorie*).

⁴ Nell'ambito del contesto organizzativo di riferimento vigono differenti modalità di nomina delle commissioni; quelle di gara sono nominate con atto dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 2806/2004, mentre quelle di concorso sono nominate con atto deliberativo dell'organo esecutivo ai sensi della D.G.R. n. 11/1998.



REGIONE BASILICATA

La preclusione di cui alla *lettera b)* del succitato articolo 35-bis riguarda, più nello specifico, dirigenti e funzionari titolari di responsabilità di PAP o POC che abbiano riportato una sentenza di condanna, alle condizioni già descritte, per i quali vige il divieto di assegnazione agli Uffici considerati, come si è detto, a più elevato rischio corruttivo attesa la preposizione di questi ultimi ad attività di:

- gestione di risorse finanziarie;
- acquisizione di beni/servizi/forniture;
- concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari;
- attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privati.

Quest'ultima previsione viene, tra l'altro, riconfermata all'art. 3, comma 1, *lettera c)*, del suddetto D. Lgs. n. 39/2013.

È, dunque, indispensabile che gli interessati, all'atto dell'assegnazione ad uno dei predetti Uffici, rendano le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine all'insussistenza della condizione ostativa in parola.

Tale adempimento, per quanto concerne il conferimento di incarichi dirigenziali (interni ed esterni), risulta assolto con la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità, previste dal su richiamato D.Lgs. n. 39/2013, che i dirigenti rendono prima dell'assunzione dell'incarico⁵ e di cui si è detto nella Circolare n. 2/2015.

La stessa dichiarazione, invece, andrà specificatamente acquisita all'atto del conferimento, a favore di funzionari, di incarichi di posizione organizzativa che implicino l'esercizio delle attività a rischio sopra descritte.

Valga anche in questi casi l'invito a trasmettere dette dichiarazioni sostitutive di certificazione all'attenzione dello scrivente affinché sia favorita successiva attività di controllo (anche a campione) a cadenza periodica⁶.

Ai fini della trasparenza amministrativa, le su menzionate dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Qualora la condizione impeditiva si appalesi nel corso del rapporto a seguito di attività ispettive o mediante specifiche segnalazioni, il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione* effettuerà la dovuta contestazione nei confronti dell'interessato, il quale, previo contraddittorio, dovrà essere rimosso dall'incarico, dirigenziale o di responsabilità.

Infatti, allorquando la causa di inconfiribilità emerga successivamente alla nomina dirigenziale o al conferimento di un incarico di posizione organizzativa, l'organo dell'Ente che ha proceduto deve dichiarare la nullità ai sensi del già citato art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013.

La revoca di un incarico conseguentemente all'accertamento di una delle situazioni di inconfiribilità in esame non deve essere preceduta dalla celebrazione di un apposito procedimento disciplinare poiché tale profilo di responsabilità è diverso ed autonomo rispetto all'effetto di natura amministrativa previsto dal legislatore quale conseguenza della condanna per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (orientamento *A.N.A.C.* n. 92 del 07/10/2014).

⁵ L'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recita testualmente: "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto." Il successivo comma 4 precisa: "La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

⁶ Peraltro, l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recita testualmente: "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto."



REGIONE BASILICATA

Ai sensi di legge, l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta e, comunque, non può essere superiore a cinque anni; ove sia inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione.

Stante il perdurare della stessa inconferibilità, all'interessato, se dirigente di ruolo, potranno, dunque, essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle attività a rischio di corruzione di cui si è detto o, più in generale, incarichi diversi da quelli che implicano l'esercizio di competenze di amministrazione e gestione.

Qualora, invero, il soggetto interessato sia un soggetto esterno all'Amministrazione conferente, si verifica la sospensione *ex lege* dell'incarico e dell'efficacia del contratto (subordinato o di lavoro autonomo) stipulato.

Per tutto il periodo della sospensione, avente la stessa durata dell'inconferibilità secondo i termini e alle condizioni suindicate, all'interessato non spetta alcun trattamento economico.

Al termine della sospensione l'Amministrazione valuterà la persistenza dell'interesse all'esecuzione del contratto, anche in relazione al tempo trascorso.

Ad ogni buon conto, la situazione ostativa viene meno *de iure* ove venga pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione o proscioglimento, seppur non definitiva.

Sussiste, in questo specifico caso, il diritto alla *restituito in integrum* (orientamento *A.N.AC.* n. 90 del 07/10/2014).

Non si trascuri di precisare che anche gli atti amministrativi ed i contratti eventualmente posti in essere in violazione di tutte le limitazioni e condizioni impeditive sopra accennate sono nulli.

La violazione, difatti, si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del rispettivo procedimento amministrativo.

Ciò detto, rilevata la delicatezza dell'argomento qui trattato, si invitano le *SS.LL.* in indirizzo ad assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare all'interno degli Uffici regionali di rispettiva competenza.

Si rappresenta che questa circolare sarà altresì consultabile sul sito istituzionale della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Si precisa, infine, che tale circolare è predisposta dal Dirigente (*ad interim*) dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza in quanto, con D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, la posizione dirigenziale dell'Ufficio testé menzionato è stata individuata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, e 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, quale *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità per l'area della Giunta Regionale della Regione Basilicata*.

Ringraziando per la cortese attenzione riservata, si porgono Cordiali Saluti.

Il Dirigente
Avv. Vito Marsico

OFFICIS